

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

Studio Duodo & Pivato
Via S. Parisio, 20 – 31100 Treviso
T. +39 0422.411361

CF/PIVA 03769090261
duodopivato@duodopivato.it
studioduodoassociati@legalmail.it
www.duodopivato.it

Dott. Filippo Duodo Fondatore

Gianluca Pivato Dottore Commercialista – **Andrea Duodo** Dottore Commercialista
Ivana Casonato Ragioniera – **Elisa Borsato** Dottore Commercialista – **Debora Gheno** Dottore Commercialista - **Alberto Dal Vecchio** Dottore Commercialista

Lorenzo Condotta Dottore
Simone Rozič Dottore

Treviso, 7 luglio 2026

1

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE 9/2026 (composta di n. 26 pagine)		
1	Concordato preventivo biennale - Cause di esclusione e acconti - Ulteriori chiarimenti	2
2	Omessa presentazione della dichiarazione IVA per il 2025 o mancata compilazione dei quadri VE e VJ - Avvisi di anomalia	2
3	<i>Split payment</i> - Proposta di proroga sino al 30.6.2029 - Continuità applicativa	3
4	Autotrasportatori - Deduzione forfettaria per spese non documentate - Misura per il periodo d'imposta 2025	3
5	Aggiornamento catastale in seguito ad interventi "edilizi" - Presupposti	4
6	Decreto Legge 30.4.2026 n. 63 convertito in L. 25.6.2026	5
7	Iper ammortamento: DM 7.5.2026	9
LUGLIO 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI		16

1	CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - CAUSE DI ESCLUSIONE E ACCONTI - ULTERIORI CHIARIMENTI
	In relazione al concordato preventivo biennale (CPB), l'Agenzia delle Entrate ha fornito, con alcune FAQ del 3.6.2026 e dell'8.6.2026, ulteriori chiarimenti in ordine alle cause di esclusione e alla determinazione degli acconti.
1.1	INAPPLICABILITÀ DELLA CAUSA DI ESCLUSIONE DAL CPB PER SOCI E ASSOCIATI Alcune cause di esclusione dal CPB mirano a vincolare l'adesione e la permanenza nell'accordo con il Fisco, da un lato, i professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo professionale e, dall'altro, le associazioni professionali, le società tra professionisti e le società tra avvocati a cui tali soggetti partecipano nel contempo. L'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che la sussistenza di una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA in capo all'associazione o alla società, che determina l'impossibilità di aderire al CPB, non impedisce il ricorso al concordato da parte degli associati o dei soci professionisti. Con la FAQ 3.6.2026 n. 3 viene ulteriormente precisato che in tale situazione (ossia nel caso in cui l'ente collettivo non possa aderire al CPB in quanto escluso dagli ISA) il singolo associato o socio professionista può aderire al CPB, a prescindere dalle scelte adottate in merito dagli altri componenti della compagine sociale, che potranno decidere se aderire o meno a loro volta, senza che ciò abbia effetti sulle adesioni degli altri soggetti.
1.2	DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI D'IMPOSTA In relazione agli acconti d'imposta, è stato precisato che: <ul style="list-style-type: none">• nella determinazione degli acconti nessun rilievo assume il reddito effettivamente conseguito nei periodi d'imposta oggetto di concordato (FAQ 8.6.2026 n. 1); pertanto, per i soggetti che avevano aderito al CPB 2024-2025, l'unica imposta da cui partire per il calcolo degli acconti 2026 con metodo storico è quella determinata sul reddito 2025 concordato, risultante dagli appositi righi della dichiarazione;• il ricalcolo dell'acconto 2026 dovuto in presenza di plusvalenze realizzate nel 2025 e rateizzate ha effetti anche nel caso in cui il contribuente abbia aderito al CPB, poiché i valori relativi alle plusvalenze non sono compresi nel reddito concordato proposto nel quadro P (FAQ 3.6.2026 n. 1);• la maggiorazione degli acconti per il primo periodo di adesione al CPB non è dovuta nel caso in cui il contribuente che ha aderito al CPB 2024-2025 aderisca anche al CPB 2026-2027, senza soluzione di continuità (FAQ 3.6.2026 n. 2).
2	OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA PER IL 2025 O MANCATA COMPILAZIONE DEI QUADRI VE E VJ - AVVISI DI ANOMALIA
	Con il provv. Agenzia delle Entrate 9.6.2026 n. 172588, sono state individuate le modalità attraverso le quali mettere a disposizione, del contribuente e della Guardia di Finanza, le informazioni che segnalano: <ul style="list-style-type: none">• la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d'imposta 2025 (modello IVA 2026);• oppure la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE, o con operazioni attive dichiarate per un ammontare fino a 1.000,00 euro, minore rispetto all'ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo periodo d'imposta;• oppure la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VJ, in relazione agli obblighi dichiarativi da parte del cessionario/committente connessi al regime di inversione contabile (<i>reverse charge</i>). A tali scopi, l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute, nonché quelli dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai contribuenti soggetti passivi IVA.

<p>2.1</p>	<p>CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE</p> <p>La comunicazione è inviata al domicilio digitale del contribuente e contiene le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codice fiscale e denominazione (o cognome e nome, in caso di persona fisica) del contribuente; • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d'imposta; • data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d'imposta 2025; • data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti; • modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti; • modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle relative sanzioni mediante il ravvedimento operoso.
<p>2.2</p>	<p>MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI</p> <p>Le suddette comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono trasmesse al contribuente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivato dallo stesso; • unitamente alle relative informazioni di dettaglio, sono consultabili, da parte del contribuente stesso, accedendo alla propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "L'Agenzia scrive" presente all'interno del "Cassetto fiscale" e del portale "Fatture e Corrispettivi".
<p>2.3</p>	<p>RICHIESTA DI INFORMAZIONI E REGOLARIZZAZIONE</p> <p>A fronte della comunicazione, il contribuente potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiedere informazioni oppure segnalare all'Agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata; • regolarizzare gli errori o le omissioni commesse in relazione alla dichiarazione IVA per il periodo d'imposta 2025, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dalla disciplina del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, come modificato dal DLgs. 14.6.2024 n. 87 (trattandosi di violazioni commesse dall'1.9.2024).
<p>3</p>	<p>SPLIT PAYMENT - PROPOSTA DI PROROGA SINO AL 30.6.2029 - CONTINUITÀ APPLICATIVA</p>
	<p>Con il comunicato stampa 30.6.2026 n. 77, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che la proposta della Commissione europea per il rinnovo dell'autorizzazione ad applicare lo <i>split payment</i> sino al 30.6.2029 è all'esame del Consiglio dell'Unione europea, con conclusione prevista il 10.7.2026.</p> <p>L'autorizzazione produrrà effetti dall'1.7.2026, pertanto la scissione dei pagamenti continuerà ad applicarsi, senza soluzione di continuità, anche dopo il termine del 30.6.2026 attualmente previsto.</p>
<p>4</p>	<p>AUTOTRASPORTATORI - DEDUZIONE FORFETTARIA PER SPESE NON DOCUMENTATE - MISURA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2025</p>
	<p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa 23.6.2026 n. 73, ha definito la misura delle deduzioni forfettarie per spese non documentate previste, a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi, dall'art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR, con riferimento al periodo d'imposta 2025 (modelli REDDITI 2026).</p>

4.1	MISURA DELLE DEDUZIONI FORFETTARIE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2025 Anche per il periodo d'imposta 2025, gli importi delle deduzioni forfettarie sono fissati nella misura di: <ul style="list-style-type: none">• 48,00 euro, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;• 16,80 euro, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale). La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.
4.2	INDICAZIONE NEI MODELLI REDDITI 2026 In merito all'indicazione nella dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate, nel comunicato stampa 23.6.2026 n. 33, ha ricordato che le deduzioni forfettarie per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore ai sensi dell'art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2026, come indicato nelle relative istruzioni, utilizzando: <ul style="list-style-type: none">• nel rigo RF55, i codici 43 e 44;• nel rigo RG22, i codici 16 e 17. I predetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito territoriale.
5	AGGIORNAMENTO CATASTALE IN SEGUITO AD INTERVENTI "EDILIZI" - PRESUPPOSTI Con la ris. 5.6.2026 n. 21, l'Agenzia delle Entrate ha reso alcune indicazioni in merito agli obblighi di aggiornamento catastale che sussistono in capo agli intestatari catastali (proprietari o titolari di diritti reali di godimento), in relazione agli immobili oggetto di interventi "edilizi".
5.1	VALIDITÀ DEI CHIARIMENTI PER TUTTI GLI INTERVENTI "EDILIZI" La ris. Agenzia delle Entrate 21/2026 precisa che la portata applicativa dei chiarimenti ivi recati sugli obblighi di aggiornamento catastale sono validi per tutti gli interventi "edilizi". Infatti, come per gli immobili oggetto di interventi superbonus, anche per i fabbricati interessati da interventi agevolati con altre detrazioni "edilizie" o non agevolati con alcuna detrazione sono previsti gli stessi obblighi di aggiornamento catastale (se ne ricorrono i presupposti), così come uguali sono i criteri di classamento e di conseguente determinazione della rendita catastale degli immobili oggetto di intervento.
5.2	PRESUPPOSTI DELL'OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE Secondo la ris. 21/2026, l'obbligo di aggiornamento catastale, ai sensi degli artt. 17 e 20 del RDL 652/39: <ul style="list-style-type: none">• sorge senz'altro se, a seguito degli interventi edilizi, per l'unità immobiliare si verifica la variazione della destinazione, della consistenza e delle caratteristiche tipologiche o distributive, nonché della conformazione e della sagoma;• al di fuori delle predette circostanze, può comunque sorgere l'obbligo di aggiornamento catastale per gli interventi che determinano un apprezzabile mutamento del livello qualitativo e funzionale dell'immobile, tale da incidere sulla capacità reddituale dello stesso (come, ad esempio, per gli interventi di efficientamento energetico sull'involucro dell'edificio o di installazione dell'ascensore). In particolare, la risoluzione ricorda che, per individuare la categoria, la classe e la consistenza del fabbricato (c.d. "classamento"), occorre comparare le caratteristiche dello stesso con altre unità presenti nel medesimo contesto territoriale, aventi caratteristiche simili, come previsto dagli artt. 8 del RDL 652/39 e 61 del DPR 1142/49.

5.3	INCREMENTO DELLA DOTAZIONE IMPIANTISTICA Alcune precisazioni vengono rese dal documento di prassi in merito agli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica a servizio dell'unità immobiliare. Per verificare se sussiste l'obbligo di aggiornamento catastale con tali interventi, occorre confrontare il valore catastale <i>ante</i> intervento con quello che l'unità immobiliare assumerebbe dopo l'intervento (da determinare secondo le indicazioni tecniche riportate nel documento di prassi). Dunque, in caso di interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, occorre rideterminare il classamento e la rendita catastale se detti interventi comportano un incremento della redditività apprezzabile nell'ambito dell'attuale sistema estimativo catastale. In presenza di interventi ulteriori rispetto al mero ampliamento della dotazione impiantistica, per l'Agenzia delle Entrate resta comunque ferma la necessità di una valutazione tecnico-estimativa complessiva dell'incremento di redditività.
5.4	CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI AGGIORNAMENTO CATASTALE La ris. Agenzia delle Entrate 21/2026 fornisce alcune indicazioni sulle modalità di redazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, prodotte mediante la procedura informatica DOCFA ex DM 701/94, inerenti agli interventi "edilizi". In particolare, nella relazione tecnica relativa alla dichiarazione di aggiornamento catastale occorre riportare in modo esaustivo: <ul style="list-style-type: none">• la descrizione degli interventi "edilizi" eseguiti;• l'elenco dei nuovi impianti installati e le relative caratteristiche significative (ad esempio, la potenza nominale degli impianti fotovoltaici e dei relativi sistemi di accumulo).
6	DECRETO LEGGE 30.4.2026 N. 63 CONVERTITO IN L. 25.6.2026
6.1	Il DL 30.4.2026 n. 63 è stato convertito nella L. 25.6.2026 n. 113, pubblicata sulla G.U. 27.6.2026 n. 147 ed entrata in vigore il 28.6.2026, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario. Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 63/2026. TRASFERIMENTO DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA PROROGA DEI VERSAMENTI Con l'art. 6 del DL 22.5.2026 n. 89 sono stati prorogati al 20.7.2026 senza alcuna maggiorazione, oppure al 20.8.2026 con la maggiorazione dello 0,8%, i termini per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che scadono il 30.6.2026. In relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011); nonché in relazione ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR. Tale disciplina è confluita nell'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 30.4.2026 n. 63, conv. L. 25.6.2026 n. 113, senza modifiche sostanziali. Al riguardo si veda quindi la precedente Circolare per la clientela 27.5.2026 n. 25.

6.2

“ROTTAMAZIONE-QUINQUIES” DEI RUOLI - ESTENSIONE AI RUOLI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI - RINVIO DEI TERMINI

L'art. 10-quinquies del DL 27.3.2026 n. 38, conv. L. 22.5.2026 n. 88, ha previsto l'estensione della c.d. “rottamazione-quinquies” dei ruoli, di cui all'art. 1 co. 82 - 101 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), ai carichi degli enti territoriali affidati agli agenti della riscossione.

Con l'art. 1-sexies co. 3 del DL 63/2026, inserito in sede di conversione in legge, sono stati prorogati alcuni termini relativi alla definizione in esame.

AMBITO APPLICATIVO

La definizione agevolata riguarda i debiti, tributari e non tributari, affidati agli agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023 dalle Regioni e dagli enti locali. Restano esclusi i debiti derivanti da condanne della Corte dei Conti.

Sanzioni amministrative non tributarie

Per le sanzioni amministrative non tributarie, comprese quelle del Codice della strada, la definizione agevolata elimina soltanto interessi e oneri accessori (maggiorazioni, interessi di mora e aggio), mentre resta integralmente dovuta la sanzione principale.

ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE DA PARTE DELL'ENTE CREDITORE

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito il 9.6.2026, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso note le modalità di comunicazione da parte degli enti territoriali dell'adesione alla “rottamazione-quinquies”. Entro il 31.7.2026 (prima 30.6.2026), gli enti creditori devono pubblicare il provvedimento di adesione alla rottamazione, sul proprio sito istituzionale e comunicarlo all'agente della riscossione (invio tramite PEC del provvedimento di adesione e di un apposito modulo).

A partire dal 15.10.2026 (prima 15.9.2026) l'agente della riscossione renderà disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari per individuare i carichi definibili.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEL DEBITORE

Il primo anno in cui è operativo il “monitoraggio” dei dati delle cripto-attività è il 2026.

Gli intermediari comunicano all'Agenzia delle Entrate le informazioni rilevanti per il periodo oggetto di comunicazione (rappresentato dall'anno solare) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione stessa: per il 2026, le informazioni verranno quindi comunicate entro il 30.6.2027.

L'Agenzia delle Entrate trasmetterà i dati delle cripto-attività detenute presso exchange italiani alle altre Amministrazioni interessate entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento; il primo scambio avverrà quindi entro il 30.9.2027 in relazione ai dati del 2026 (entro la medesima data l'Agenzia delle Entrate riceverà i dati dalle altre Amministrazioni).

COMUNICAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI

Entro il 28.2.2027 (prima 31.12.2026) il debitore che ha presentato la domanda di rottamazione riceverà dall'agente della riscossione la comunicazione degli importi dovuti e del piano di pagamento.

VERSAMENTO DEGLI IMPORTI

Il pagamento delle somme dovute per la rottamazione deve avvenire in unica soluzione entro il 31.3.2027 (prima 31.1.2027) oppure in maniera dilazionata in 54 rate bimestrali di pari ammontare (con un importo minimo pari a 100,00 euro).

Per il versamento delle rate si applicano i seguenti termini:

- le prime cinque scadono il 31.3, il 31.5, il 31.7, il 30.9 e il 30.11 del 2027;

	<ul style="list-style-type: none">dalla sesta alla cinquantatreesima, le rate scadono il 31.1, il 31.3, il 31.5, il 31.7, il 30.9 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2028 e fino al 2035;l'ultima rata scade il 31.1.2036. <p>In caso di pagamento rateale si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dall'1.4.2027.</p>
6.3	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER IL CARBURANTE DELLE IMPRESE DI AUTO-TRASPORTO MERCI - ESTENSIONE ALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI PERSONE</p> <p>Con l'art. 1-novies del DL 63/2026, inserito in sede di conversione in legge, è stato ampliato l'ambito soggettivo di applicazione del credito d'imposta di cui all'art. 3 del DL 33/2026 per l'acquisto di gasolio utilizzato come carburante per le imprese di autotrasporto.</p> <p>Oltre che alle imprese di autotrasporto di merci (sia per conto di terzi che per conto proprio), tale credito d'imposta si applica infatti anche alle imprese indicate all'art. 24-ter co. 2 lett. b) del DLgs. 26.10.95 n. 504, vale a dire le imprese che operano nel settore dell'autotrasporto di persone e alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla L. 11.8.2003 n. 218, in materia di noleggio di autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.</p> <p>MISURA DELL'AGEVOLAZIONE</p> <p>Il credito d'imposta di cui all'art. 3 del DL 33/2026:</p> <p>è commisurato alla maggiore spesa sostenuta per il gasolio utilizzato come carburante in ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell'anno 2026, rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno 2026;</p> <p>è concesso nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2026.</p> <p>MODALITÀ DI UTILIZZO</p> <p>Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 entro il 31.12.2026. Il credito d'imposta non è soggetto al limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta agevolativi, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007) ed al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000).</p> <p>IRRILEVANZA FISCALE</p> <p>Il credito d'imposta in esame non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.</p> <p>PROVVEDIMENTO ATTUATIVO</p> <p>Il credito d'imposta di cui all'art. 3 del DL 33/2026 è attribuito alle condizioni e con le modalità che saranno definite da un successivo decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</p>

6.4

ACCISA AGEVOLATA SUL GASOLIO COMMERCIALE - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI CONCESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'art. 1-ter co. 7 del DL 63/2026 convertito apporta alcune modifiche alla disciplina relativa all'aliquota d'accisa agevolata prevista per il gasolio commerciale usato come carburante, di cui all'art. 24-ter del DLgs. 504/95 (Testo unico accise).

DIMEZZAMENTO DEL PERIODO DI "SILENZIO-ASSENSO" SULLA RICHIESTA DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

I soggetti beneficiari della suddetta accisa agevolata (es. soggetti che svolgono attività di trasporto merci o di persone) hanno diritto al rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata sul gasolio usato come carburante rispetto al "gasolio commerciale", previa presentazione di un'apposita dichiarazione:

- al competente ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio.

Il rimborso spettante costituisce un credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (salvo richiesta di rimborso in denaro).

Per effetto delle modifiche apportate dal DL 63/2026 convertito, viene ridotto da 60 a 30 giorni il periodo di tempo, a decorrere dal ricevimento della dichiarazione presentata all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente, per la formazione del "silenzio-assenso" sul credito d'imposta spettante da utilizzare in compensazione.

OBBLIGO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE IN VIA TELEMATICA

A fronte del suddetto dimezzamento del periodo di formazione del "silenzio-assenso", il DL 63/2026 convertito ha stabilito che, per la fruizione del rimborso mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione, la prevista dichiarazione trimestrale deve essere presentata esclusivamente in forma telematica.

DECORRENZA

Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informatici e delle procedure amministrative, è stato stabilito che le suddette modifiche normative hanno effetto a decorrere dall'1.10.2026.

<p>6.5</p>	<p>OBBLIGO DI ACCETTARE PAGAMENTI NON IN CONTANTI E STRUMENTI DI MONETA ELETTRONICA - ULTERIORI MODIFICHE</p> <p>I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare i pagamenti anche tramite modalità diverse dal contante; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.</p> <p>PAGAMENTI TRAMITE STRUMENTI DI MONETA</p> <p>Tale previsione è contenuta nell'art. 15 co. 4 del DL 179/2012 e si riferisce ai pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, e alla moneta elettronica di cui all'art. 1 co. 2 lett. h-ter) del DLgs. 385/93 (Testo unico bancario).</p> <p>Per effetto dell'art. 1-undecies del DL 63/2026, inserito in sede di conversione in legge, nel suddetto art. 15 co. 4 del DL 179/2012 le parole "e alla moneta elettronica" vengono sostituite dalle seguenti: " , e tramite strumenti di moneta elettronica".</p> <p>Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. h-ter) del DLgs. 385/93, per "moneta elettronica" si intende il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'art. 1 co. 1 lett. c) del DLgs. 11/2010 (ossia l'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario), e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente.</p> <p>Non costituisce moneta elettronica il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'art. 2 co. 2 lett. m) del DLgs. 11/2010 o il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'art. 2 co. 2 lett. n) del DLgs. 11/2010.</p> <p>CONSEGUENZE SANZIONATORIE DELLA MANCATA ACCETTAZIONE DI UNO STRUMENTO DI PAGAMENTO</p> <p>L'art. 1-undecies del DL 63/2026 convertito interviene anche sul regime sanzionatorio dell'obbligo in esame.</p> <p>All'art. 15 co. 4-bis del DL 179/2012 le parole "effettuato con una carta di pagamento" vengono infatti sostituite dalle seguenti: "effettuato con uno strumento di pagamento".</p> <p>Di conseguenza, nei casi di mancata accettazione, da parte di un soggetto obbligato, di un pagamento di qualsiasi importo effettuato con uno strumento di pagamento di cui sopra, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30,00 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.</p> <p>Per le sanzioni relative alle violazioni in questione si applicano le procedure e i termini previsti dalla L. 689/81, ad eccezione dell'art. 16 in materia di pagamento in misura ridotta.</p>
<p>7</p>	<p>IPER AMMORTAMENTO: DM 7.5.2026</p>
	<p>Con il DM 7.5.2026, pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) in data 11.6.2026, sono state definite le disposizioni attuative del nuovo iper-ammortamento.</p> <p>Il successivo DM 10.6.2026, in attuazione dell'art. 5 del suddetto DM 7.5.2026, ha inoltre definito i termini di apertura della piattaforma per la presentazione delle comunicazioni per l'accesso e approvato i relativi modelli.</p>

7.1	<p>BENI AGEVOLABILI</p> <p>Sono agevolabili con l'iper-ammortamento due categorie di investimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ricompresi negli Allegati IV e V alla L. 199/2025 (che sostituiscono e aggiornano gli ex Allegati A e B alla L. 232/2016), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, compresi i relativi sistemi di stoccaggio. <p>Le spese agevolabili relative a tale seconda categoria di beni sono state definite dall'art. 8 del DM 7.5.2026.</p> <p>Nell'ambito degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di cui all'art. 30 co. 1 lett. a) n. 2 del DLgs. 8.11.2021 n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative:</p> <ul style="list-style-type: none">ai gruppi di generazione dell'energia elettrica;ai trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;agli impianti per la produzione di energia termica, inclusi i relativi sistemi di accumulo, utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt 104/11;ai servizi ausiliari di impianto;agli impianti per lo stoccaggio dell'energia asserviti agli impianti di cui al primo punto. <p>È stato, tra l'altro, previsto che il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi annui dell'esercizio precedenti; per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e i relativi sistemi di accumulo, il costo massimo ammissibile delle suddette spese è calcolato secondo i parametri previsti all'Allegato 1 al DM 7.5.2026.</p> <p>Destinazione a strutture produttive situate nel territorio dello Stato</p> <p>Tutti i beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.</p> <p>Per struttura produttiva si intende un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotato di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa (così l'art. 1 co. 1 lett. m) del DM 7.5.2026).</p>
7.2	<p>PROFILI TEMPORALI</p> <p>Ai sensi dell'art. 2 del DM 7.5.2026, sono oggetto del nuovo iper-ammortamento gli investimenti agevolati completati dall'1.1.2026 al 30.9.2028.</p>

	<p>Per “completamento degli investimenti” si intende (art. 1 co. 1 lett. I) del DM 7.5.2026):</p> <ul style="list-style-type: none">la data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli Allegati IV e V alla L. 199/2025, secondo le regole generali della competenza fiscale previste dall’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati;la data di fine lavori degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
7.3	<p>PROCEDURA DI ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE</p> <p>L’art. 3 del DM 7.5.2026 ha definito la procedura per l’accesso agli iper-ammortamenti.</p> <p>COMUNICAZIONI PRINCIPALI PER L’ACCESSO</p> <p>Sono previste tre comunicazioni principali:</p> <ul style="list-style-type: none">una comunicazione preventiva;una comunicazione di conferma dell’investimento;una comunicazione di completamento. <p>Il mancato invio di tali comunicazioni, nei termini e con le modalità previste, comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione dell’iper-ammortamento.</p> <p>Comunicazione preventiva</p> <p>L’impresa deve anzitutto trasmettere una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti, con l’indicazione tra l’altro:</p> <ul style="list-style-type: none">dei dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva;della tipologia e dell’ammontare degli investimenti nei beni materiali e immateriali di cui agli Allegati IV e V alla L. 199/2025, nonché della data prevista di interconnessione;della tipologia e dell’ammontare degli investimenti nei beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, nonché della data prevista di entrata in funzione;dei dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. <p>Comunicazione di conferma</p> <p>Per ciascuna comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, l’impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell’investimento, con indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.</p> <p>Per i beni in <i>leasing</i>, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20% è soddisfatto con la stipula del contratto di <i>leasing</i> e l’impegno assunto con il fornitore della società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.</p> <p>La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva trasmessa.</p>

Comunicazione di completamento

Al completamento degli investimenti, avvenuta l'interconnessione dei beni materiali e immateriali 4.0, e in ogni caso entro il 15.11.2028 (termine prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di documentazione integrativa da parte del GSE), l'impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma.

Tali comunicazioni devono essere corredate da attestazioni di possesso della documentazione richiesta, vale a dire la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile.

Ricevute del GSE

A seguito della trasmissione delle comunicazioni, l'impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica.

Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni rese, entro 10 giorni dalla ricevuta di avvenuto invio delle comunicazioni, comunica all'impresa l'esito positivo delle verifiche effettuate (ovvero i dati e la documentazione da integrare nel termine di 10 giorni).

MODALITÀ E TERMINI DI APERTURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI PRINCIPALI

Secondo quanto previsto con il DM 10.6.2026:

le comunicazioni vanno presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Area Clienti" del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione resi disponibili;

dalle ore 12.00 del 12.6.2026 è possibile presentare esclusivamente le comunicazioni preventive, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione resi disponibili;

con un successivo decreto direttoriale sarà attivata la possibilità di presentare le comunicazioni di conferma del 20% e quelle di completamento.

COMUNICAZIONI PERIODICHE DI MONITORAGGIO

A partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa e fino al termine di fruizione dell'agevolazione, ciascuna impresa è tenuta inoltre a trasmettere:

entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;

entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all'incentivo imputate in ciascun esercizio.

7.4

MISURA E FRUIZIONE DELL'IPER-AMMORTAMENTO

L'agevolazione consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni nuovi, rilevante esclusivamente ai fini della deduzione fiscale extracontabile delle maggiori quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

L'iper-ammortamento si sostanzia quindi in una variazione in diminuzione da effettuare nel modello REDDITI.

MISURA DELLA MAGGIORAZIONE

Ai sensi dell'art. 4 co. 2 del DM 7.5.2026, il beneficio è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti rilevanti completati, in ciascuna annualità, nella misura del:

- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Il DM conferma quindi che il limite va calcolato per singolo anno, come rilevato anche nella Relazione al DL 38/2026.

DECORRENZA PER LA FRUIZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

L'art. 4 co. 1 del DM 7.5.2026 dispone che la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d'imposta.

La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.

Termini per la trasmissione all'agenzia delle entrate e per lo scambio automatico

Il primo anno in cui è operativo il "monitoraggio" dei dati delle cripto-attività è il 2026.

Gli intermediari comunicano all'Agenzia delle Entrate le informazioni rilevanti per il periodo oggetto di comunicazione (rappresentato dall'anno solare) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione stessa: per il 2026, le informazioni verranno quindi comunicate entro il 30.6.2027.

L'Agenzia delle Entrate trasmetterà i dati delle cripto-attività detenute presso exchange italiani alle altre Amministrazioni interessate entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento; il primo scambio avverrà quindi entro il 30.9.2027 in relazione ai dati del 2026 (entro la medesima data l'Agenzia delle Entrate riceverà i dati dalle altre Amministrazioni).

7.5

DOCUMENTAZIONE

L'effettività e la conformità degli investimenti sono comprovate da una perizia tecnica asseverata e da una certificazione contabile.

PERIZIA TECNICA ASSEVERATA

Sono richieste apposite perizie asseverate, corredate di analisi tecniche (o un'attestazione rilasciata da un ente di certificazione accreditato), comprovanti:

- le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla L. 199/2025, l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura,
- il soddisfacimento delle caratteristiche previste dall'art. 8 del DM 7.5.2026 relative ai beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

Tali perizie tecniche asseverate devono essere rilasciate da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, dotati di idonee coperture assicurative.

	<p>Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica, per i beni inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla L. 199/2025, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.</p> <p>CERTIFICAZIONE CONTABILE</p> <p>L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione contabile.</p> <p>Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del DLgs. 27.1.2010 n. 39, dotati di idonee coperture assicurative.</p> <p>Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del DLgs. 39/2010.</p>
7.6	<p>CAUSE DI DECADENZA</p> <p>L'impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto al beneficio al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none">nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, senza che l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d'imposta del realizzo;assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio;false dichiarazioni rese nella procedura di cui al DM 7.5.2026;impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;altre violazioni o inadempimenti da cui consegua la non spettanza anche parziale del beneficio.
7.7	<p>CONTROLLI E RECUPERO DELL'AGEVOLAZIONE</p> <p>Il GSE effettua le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati, nei termini di cui all'art. 43 del DPR 600/73, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per beneficiare dell'agevolazione, ivi inclusa la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti nel corso della procedura di accesso e alle disposizioni normative di riferimento.</p> <p>Ai fini delle attività di controllo, l'impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile la documentazione necessaria alla verifica della correttezza e della veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all'effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo degli investimenti, ivi comprese le perizie e le attestazioni, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati.</p> <p>Nel caso in cui all'esito dei controlli sia rilevata l'indebita fruizione dell'agevolazione, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i</p>

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per la conseguente attività di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
--

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore delucidazione ed approfondimento.

Con i migliori saluti.

15

Studio Duodo & Pivato

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.7.2026	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di giugno 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di giugno 2026. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-<i>octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.7.2026	Versamento rata saldo IVA 2025	<p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2025 (modello IVA 2026), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2025 è avvenuto entro il 30.6.2026, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.</p>
16.7.2026	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti che hanno versato, entro il 30.6.2026, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p>
16.7.2026	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di giugno 2026; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.7.2026	Versamento ritenute, addizionali e imposte sostitutive	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2026; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giugno 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; • le imposte sostitutive applicate nel mese di giugno 2026 sui redditi di lavoro dipendente. <p>I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2026 non supera 100,00 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.7.2026	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	<p>I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di giugno 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026. <p>I sostituti d'imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicarla in relazione all'intero anno 2026; • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
16.7.2026	Versamento ritenute sui dividendi	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre aprile-giugno 2026; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre aprile-giugno 2026.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.7.2026	Ravvedimento acconto IMU 2026	I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto dovuto per il 2026, la cui scadenza era il 16.6.2026, con applicazione della sanzione ridotta dell'1,25%, oltre agli interessi legali.
20.7.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2026	<p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2026 e che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2025 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2026 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sul valore delle criptoattività; • del saldo per l'anno 2025 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2026 dell'addizionale comunale; • del saldo per l'anno 2025 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2026 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • del saldo per l'anno 2025 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2026 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 co. 1 del DL 98/2011); • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.7.2026	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026	<p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno 2025; • primo acconto dei contributi per l'anno 2026. <p>La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • artigiane o commerciali, che svolgono attività con ISA; • anche se non sono in regime di "trasparenza fiscale". <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.7.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2026	Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
20.7.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2026	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
20.7.2026	Versamenti IRAP	Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%: <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2025; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2026. Tali versamenti possono essere rateizzati.
20.7.2026	Versamento saldo IVA 2025	I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2025, risultante dal modello IVA 2026, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 e fino al 30.6.2026 e senza l'ulteriore maggiorazione dello 0,8%. Tale versamento può essere rateizzato.
20.7.2026	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>(o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all'art. 1-<i>sexies</i> co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
20.7.2026	Versamento diritto camerale	<p>Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-<i>sexies</i> co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
21.7.2026	Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori	<p>Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono presentare al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito www.alboautotrasporto.it, la domanda per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione all'anno 2025; • sulla base delle prenotazioni effettuate a partire dalle ore 9.00 del 3.6.2026 ed entro le ore 14.00 del 9.6.2026. <p>La sola fase di firma digitale e di invio della domanda può avvenire entro le ore 14.00 del 22.7.2026.</p>
27.7.2026	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di giugno 2026, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre aprile-giugno 2026, in via obbligatoria o facoltativa. <p>I soggetti che, nel mese di giugno 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p> <p>La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.</p>
29.7.2026	Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2025	<p>I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2025 (modello IVA 2026).</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa; • la corresponsione della prevista sanzione, ridotta ad un decimo del minimo. <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare l'infedele dichiarazione IVA relativa all'anno 2025 (modello IVA 2026):</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa; • con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a un nono del minimo. <p>In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p>
segue		
30.7.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2026	<p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2026 e che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2025 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2026 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sul valore delle cryptoattività;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> del saldo per l'anno 2025 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2026 dell'addizionale comunale; delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.7.2026	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026	<p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> saldo dei contributi per l'anno 2025; primo acconto dei contributi per l'anno 2026. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.7.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2026	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
<i>segue</i>		
30.7.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2026	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.7.2026	Versamenti IRAP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> del saldo IRAP per l'anno 2025; dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2026. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.7.2026	Versamento saldo IVA 2025	<p>I soggetti con partita IVA, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2025, risultante dal modello IVA 2026, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 e fino al 30.6.2026 e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2026 - 30.7.2026.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
30.7.2026	Versamento diritto camerale	<p>Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
31.7.2026	Versamento somme per la nuova "rottamazione dei ruoli"	<p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2023, che entro il 30.4.2026 hanno presentato l'apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito INPS (c.d. "rottamazione-quinquies"), devono provvedere al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> del totale delle somme dovute o della relativa prima rata; secondo quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
31.7.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2026	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
31.7.2026	Versamenti IRAP	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2025; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2026. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
31.7.2026	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
31.7.2026	Versamento diritto camerale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
31.7.2026	Comunicazioni di completamento per il credito d'imposta investimenti 4.0	<p>Le imprese che intendono fruire del credito d'imposta per investimenti 4.0 ultimati entro il 30.6.2026, a condizione che entro il 31.12.2025 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione, siano state presentate le previste comunicazioni preventive e sia stata comunicata dal GSE la nuova disponibilità di risorse, devono presentare l'apposita comunicazione di completamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica al GSE, tramite il sistema informatico disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del relativo sito internet (www.gse.it), accessibile tramite SPID; • utilizzando il modello editabile ivi disponibile.
31.7.2026	Presentazione modelli TR	<p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativo al trimestre aprile-giugno 2026; • utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l'adesione al concordato preventivo biennale).</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.7.2026	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	<p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione; • con riferimento al trimestre aprile-giugno 2026. <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24; • oppure può essere chiesto a rimborso.
31.7.2026	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2026. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
<i>segue</i>		
31.7.2026	Dichiarazione e versamento IVA regime "OSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre aprile-giugno 2026 riguardante:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none">le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore;le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione.</p>
31.7.2026	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giugno 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none">non soggetti ad accisa;spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>